



ORDINANZA NR. 58 DEL 21 DICEMBRE 2021

Oggetto: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da SARS Cov-2.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID-19) e tenuto conto che il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 51 del 14 dicembre 2021 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal D.L. n. 19/2020, convertito nella legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale, l'indice di diffusione del coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello locale, con concentrazione dei casi di contagio tra gli alunni che utilizzano tra l'altro i servizi di trasporto locale;

Accertato che anche a livello provinciale si sta assistendo ad una diffusione del virus soprattutto nelle fasce giovanili;

Sentite in merito le Dirigenti Scolastiche degli Istituti Scolastici presenti sul territorio;

Visti:

- il Decreto legge 25 marzo 2020, nr. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale nr. 79 del 25.03.2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 nr. 35 (GU nr. 132 del 23.05.2020) e s.m.i.;
- il Decreto legge 16 maggio 2020 nr. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale nr. 125 del 16.05.2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.07.2020 nr. 74 (GU Serie Generale nr. 177 del 15.07.2020);

Ritenuto, pertanto, in via cautelare e prudenziale, per quanto sopra, al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità fisica dei cittadini, adottare misure idonee a prevenire il diffondersi del contagio disponendo innanzitutto la sospensione delle attività sportive non agonistiche, ludico, ricreative che si svolgono all'interno delle strutture di proprietà comunale site in C.da Campetto e C.da Ossicelli, nonché la sospensione delle attività scolastiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio e di quelle educative svolte all'interno dell'Asilo Nido Comunale di Via G. Rossa;

Visto l'art. 32 della Legge nr. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50, commi 1 e 5, del D.Lgs. nr. 267/2000 ai sensi del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)";

Tutto ciò premesso;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ed al fine di limitare ogni eventuale ulteriore diffusione dell'infezione e tutelare la salute della comunità:

- 1) la sospensione, dal 22 dicembre al 09 gennaio 2022, delle attività sportive non agonistiche, ludico, ricreative che si svolgono all'interno delle strutture di proprietà comunale site in C.da Campetto e C.da Ossicelli;
- 2) la sospensione, dal 22 dicembre 2021 al 23 dicembre 2021, delle attività didattiche IN PRESENZA delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
- 3) la sospensione delle attività educative svolte all'interno dell'Asilo Nido Comunale di Via G. Rossa dal 22 dicembre 2021 al 02 gennaio 2022

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Dott. Natalino Matricciani, Responsabile dell'Area Polizia Locale del Comune di Penne;
- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge nr. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. nr. 1199/1971;

DISPONE

- Che la verifica dell'attuazione del presente provvedimento sia effettuata dal personale del Corpo della Polizia Locale di questo Ente;
- Che la presente Ordinanza venga notificata:
 - ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio, affinché provvedano a comunicare il presente provvedimento agli alunni ed al personale interessato, nonché provvedano ad ottemperare a quanto disposto nel presente provvedimento: peic80500b@pec.istruzione.it peic82500l@pec.istruzione.it petd03000d@pec.istruzione.it peis01100v@pec.istruzione.it ;
 - al gestore dell'Asilo Nido Comunale, nonché alle Associazioni Sportive che usufruiscono degli impianti di proprietà comunale citate nel provvedimento;
 - al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara: igienesanita.aslpe@pec.it;
 - al Comandante della Polizia Locale di Penne per la verifica dell'attuazione ed osservanza: polizialocale@pec.comune.penne.pe.it ;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Penne, nonché trasmessa per opportuna conoscenza:
 - a Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara: gabinetto.prefpe@pec.interno.it;
 - al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Penne

Il Responsabile del procedimento

Dott. Natalino Matricciani

IL SINDACO

Dot. Gilberto Petrucci